



Città di San Severino Marche

Piazza del Popolo, 45 – Cap 62027
Provincia di Macerata
Tel. 0733 6411 - Fax 0733 641240
Codice fiscale e partita IVA 00119580439

www.comune.sanseverinomarche.mc.it
e-mail: info@comune.sanseverinomarche.mc.it

Pratica edilizia n. 2018/227

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PAESISTICA Art. 159 del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42

IL RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA

VISTA la domanda presentata in data 04/04/2018, assunta al protocollo al n. 2018/9065, avanzata da TROMBETTONI ROSA nata a CINGOLI il 23/03/1945 residente in LOCALITA' CASTEL SAN PIETRO 50 - 62027 SAN SEVERINO MARCHE (MC), codice fiscale TRMRSO45C63C704W, ZAGAGLINI PIERALBERTO nato a SAN SEVERINO MARCHE il 30/11/1966 residente in LOCALITA' CASTEL SAN PIETRO 50 - 62027 SAN SEVERINO MARCHE (MC), codice fiscale ZGGPLB66S30I156Z per i lavori di Richiesta di sanatoria edilizia ai sensi dell'art. 13 della L.47/85, per lavori di regolarizzazione di un accessorio agricolo preesistente ma non condonato ed oggetto di opere di ristrutturazione in assenza di atto abilitativo edilizio in zona classificata Agricola. in questo Comune, sull'immobile distinto al catasto al foglio n. 31 mappali nn. 85 - 214 - 295 Ubicato in LOCALITA' CASTEL SAN PIETRO, 50;

RILEVATO che l'immobile oggetto dell'intervento ricade in zona tutelata ai sensi del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42; VISTO il certificato di conformità/esenzione alle disposizioni permanenti dettate dalle NTA del PPAR;

ESAMINATI gli elaborati relativi all'oggetto ai sensi del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42;

VISTO il parere della Commissione Locale per il Paesaggio art. 148 D.Lgs. 42/2004;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2238 del 27/06/94 e n. 34 del 09/01/95 di approvazione del P.R.G.;

VISTA la deliberazione consiliare n. 40 dell'11/05/1995 con la quale si dà atto dell'entrata in vigore del PRG adeguato al PPAR;

CONSIDERATO che l'opera non arreca pregiudizio al contesto ambientale circostante;

VISTA la Legge Regionale 05/08/1992, n. 34 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTI gli artt. 107 e 109 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e le sue successive integrazioni e modificazioni;

VISTI i propri pareri in data 11/04/2018;

AUTORIZZA

alla Ditta richiedente per quanto di competenza ai sensi della Legge Regionale 05/08/1992, n. 34 e l'art. 159 del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42, e pertanto ai soli fini paesistici, i seguenti lavori di: Richiesta di sanatoria edilizia ai sensi dell'art. 13 della L.47/85, per lavori di regolarizzazione di un accessorio agricolo preesistente ma non condonato ed oggetto di opere di ristrutturazione in assenza di atto abilitativo edilizio in zona classificata Agricola. , con le seguenti prescrizioni:

- l'atto autorizzativo non costituisce permesso di costruire e non dà diritto ad iniziare i relativi lavori;
- il presente atto autorizzativo dovrà essere pubblicato nei modi previsti dalla legge;
- il presente atto autorizzativo dovrà essere sottoposto al vaglio della competente Soprintendenza per i Beni Ambientali e per il Paesaggio delle Marche di Ancona ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 e dell'art.6 della legge regionale 05/08/92 n. 34;
- gli eventuali movimenti di terra dovranno essere limitati allo stretto indispensabile;
- il fabbricato dovrà essere tinteggiato con colori intonati all'ambiente circostante previo ottenimento di specifica autorizzazione;
- la copertura dovrà essere realizzata in coppi o tegole romane o ondulato colorato Rosso Siena (per le abitazioni la copertura dovrà essere realizzata in coppi vecchi od in carena trattati con finitura invecchiata;
- i canali e discendenti dovranno essere in rame od in lamiera zincata preverniciata;
- la struttura dovrà essere omogenea, non presentare risalti, dovrà essere realizzata possibilmente in muratura tradizionale;
- dovranno essere evitate tutte le forme di c.l.s. e c.a. a facciavista;

pagina 1

- i raccordi con il terreno circostante dovranno essere morbidi e dovranno essere evitati terrapieni o scavi con pendenza superiore a 1 su 2 ed ogni riporto dovrà essere prontamente inerbito;
- le recinzioni dovranno essere realizzate senza muro in c.l.s. possibilmente ricoperte da siepe o in alternativa anche con muretti realizzati con materiali e tipologie tipiche dei luoghi, previo specifico atto autorizzativo;
- i comignoli dovranno essere realizzati con materiali e forme tradizionali;
- gli architravi delle finestre o delle porte dovranno essere realizzate in mattoni o pietra a vista od in legno;
- non dovranno essere realizzati cordoli massivi, ne' dovranno essere lasciati elementi in cls a vista;
- le coperture dovranno essere a falde od a padiglione con esclusione delle coperture piane se non limitate ed integrate nella architettura agricola tradizionale;
- e' fatto divieto di procedere all'abbattimento di alberature di buone dimensioni anche se non protette, fatto salvo per quelle oggetto di specifica autorizzazione e per le quali sarà obbligatorio il reimpianto di nuove essenze.

San Severino Marche, 16 LUG. 2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA
(ing. Mario Poscia)

Agli effetti del comma 3 dell'articolo 61 L.R. 5/8/92 n. 34 il presente provvedimento è pubblicato mediante affissione all'albo pretorio del Comune